

# RATIO FAMIGLIA

Anno III - N. 9/2015

Settembre 2015

## Luce e gas: novità per le morosità

### ENERGIA

Nuovo attestato di prestazione

### CONGEDI PARENTALI

Nuove possibilità

### SCUOLA


La scelta dello zaino

### ELETTRODOMESTICI

Riconosciamo le contraffazioni



# Fondazione Senza Frontiere Onlus



## VIAGGIO IN BRASILE NOVEMBRE 2015

### PROGRAMMA

Vi presentiamo il programma del prossimo viaggio in Brasile di 15 giorni per visitare i progetti umanitari della Fondazione Senza Frontiere e conoscere le bellezze naturali dello Stato del Maranhão, nel Nord-est del Brasile\*. Il costo complessivo è di circa € 2.600 e comprende spese di viaggio, vitto e alloggio. Chi desi-

dera partecipare deve prenotarsi al più presto poiché si possono ottenere delle riduzioni interessanti sul prezzo del biglietto aereo ed anche perché i posti disponibili sono limitati. Per qualsiasi informazione contattare la segreteria della Fondazione: tel. 0376-781314 fax 0376-772672 E-mail: [tenuapol@tin.it](mailto:tenuapol@tin.it)

Data	Ora	Luogo	Note
VE - 13 nov.	11:50	Partenza da Milano-Malpensa - Arrivo a Lisbona (13:40)	Aereo
	16:25	Partenza da Lisbona - Arrivo a Fortaleza (21:05) [Ospitalità presso sede Fondazione a Iguape Tel. 0055-85-33616847 - Cell. 0055-85-85436120]	Aereo
	22:10	Arrivo a Iguape	Pulmino
SA - 14 nov.		Giornata libera al mare - Visita villaggio pescatori	Pulmino
DO - 15 nov.	11:50	Partenza da Fortaleza - Arrivo a S. Luis (13:05) [Ospitalità presso sede Fondazione Tel. 0055-98-33049909 - Cell. 0055-98-988452007]	Aereo
	15:00	Visita città di S. Luis	
LU - 16 nov.	06:30	Visita progetto Centro Comunitario di Miranda Do Norte	Pulmino
MA - 17 nov.	04:30	Partenza da S. Luis - Arrivo a Imperatriz (05:35)	Aereo
	08:00	Visita progetto Centro Comunitario di Imperatriz	
	15:00	Partenza da Imperatriz - Arrivo a Carolina (18:00)	Pulmino
18-19-20-21 nov.		Visita progetto Comunità S. Rita a Carolina (Ospitalità presso l'Agriturismo della Comunità - Tel. 0055-99-35312368 Cell. 0055-99-981090577)	Pulmino
DO - 22 nov.	07:30	Partenza da Comunità S. Rita - Partenza da Imperatriz (20:51)	Pulmino
	21:46	Arrivo a S.Luis (Ospitalità presso sede Fondazione Tel. 0055-98-33049909 - Cell. 0055-98-988452007)	Aereo
LU - 23 nov.	08:30	Visita città di S. Luis	Pulmino
	15:00	Visita progetto Centro Comunitario S. Teresa d'Avila	Pulmino
MA - ME 24-25 nov.	05:00	Visita Barreirinhas, Lençois Maranhenses, Atins (Area dune e oceano atlantico) - Ospitalità presso Pausada	Pulmino, Toyota, barca
GI - 26 nov.	08:30	Mattinata libera	Aereo
	14:23	Partenza da S. Luis	
	15:38	Arrivo a Fortaleza (Ospitalità presso sede Fondazione a Iguape Tel. 0055-85-33616847 - Cell. 0055-85-85436120)	
VE - SA 27-28 nov.	08:30	Giornate libere per visita Fortaleza e relax al mare	
SA - DO 28-29 nov.	23:45	Partenza da Fortaleza - Arrivo a Lisbona (09:50)	Aereo
	13:25	Partenza da Lisbona - Arrivo a Milano-Malpensa (17:05)	Aereo



\*Viaggio organizzato dall'agenzia Rosso Tropic Viaggi, filiali di Castel Goffredo (MN), P.zza Astazzoni, 3, Codice Fiscale e Registro Imprese di Mantova n. 02246140202, con cui la Fondazione Senza Frontiere - Onlus ha attiva una collaborazione. (Tel. 0376/780812 - e-mail: [info@rossotropico.it](mailto:info@rossotropico.it))

**Partecipando al turismo responsabile possiamo creare rapporti di collaborazione per aiutare lo sviluppo delle comunità coinvolte.**





# La casa, il punto fermo per ogni famiglia

Settembre per molti di noi è il mese del rientro dalla pausa estiva e dalle vacanze, il ritorno a casa e alla quotidianità.

Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare il numero 9 di Ratio Famiglia proprio alla casa, che sia di proprietà o meno resta il bene più importante e significativo per ogni famiglia.

Iniziamo illustrandovi le nuove regole in caso di morosità nel pagamento di bollette di luce e gas: cosa fare e quali diritti abbiamo. Sempre in campo energetico vi spieghiamo il nuovo attestato di prestazione energetica che entrerà in vigore già dal 1° ottobre 2015. Vi presentiamo inoltre l'applicazione adatta per calcolare la classe energetica effettiva di un immobile e, per gli elettrodomestici, vi offriamo le indicazioni per non acquistarne di contraffatti quindi illegali e poco sicuri.

Abbiamo poi pensato alla famiglia e ai figli offrendovi consigli per gestire un immobile di proprietà in caso di convivenza: cosa prevede la legge e come tutelarci.

Vi spieghiamo inoltre come godere dei congedi parentali con la nuova modalità oraria e, considerando che settembre è il mese di rientro a scuola per i nostri figli, ci siamo preoccupati di illustrarvi come scegliere lo zaino più adatto a loro.

Come sempre vi auguriamo una buona lettura e, questo mese, un buon rientro in famiglia.

*Alessandra Cinquetti*

# Sommario



Luce e gas:  
novità per morosità

5



Energia: nuovo  
attestato di prestazione

7

5 Bollette luce e gas - Nuove regole in caso di morosità

7 1.10.2015: nuovo attestato di prestazione energetica

9 Detrazione 50% e bonus mobili, trasferimento mortis causa

11 I prestiti ipotecari vitalizi come integrazione del reddito

15 Il rapporto di convivenza - Casa di abitazione

17 Possibilità di godimento del congedo parentale in modalità oraria



Congedi parentali  
Nuove possibilità

17



Scuola  
Scelta dello zaino

19

- 19 Lo zaino scolastico - Scelta e utilizzo corretti
- 20 Elettrodomestici contraffatti
- 21 Class Energy Tester

- 22 Borghetto (Veneto)
- 23 Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti.

L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT  
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com  
Indirizzo Skype: servizioclientiratio

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

L'Editore e la Direzione della Rivista declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi negli articoli.

*Nonostante la cura nell'edizione e nella stesura degli articoli né l'editore né l'autore possono assumersi la responsabilità per le conseguenze operative derivanti dall'utilizzo delle informazioni e delle indicazioni contenute nel presente volume e nella connessa banca dati. Tali contenuti, infatti, non hanno lo scopo di fornire consulenza professionale sugli argomenti trattati.*

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

**\*\*\*Riproduzione vietata\*\*\***

#### Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati.

Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) -

Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - [privacy@gruppocastelli.com](mailto:privacy@gruppocastelli.com)

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo [www.ratio.it/privacy](http://www.ratio.it/privacy)



Associato all'USPI  
Unione Stampa  
Periodica Italiana



#### Direttore responsabile

Anselmo Castelli

#### Vice direttore

Stefano Zanon

#### Coordinatore di redazione

Alessandra Cinquetti

#### Consiglio di redazione

Alessandro Beruffi, Paolo Bisi, Agnese Campedelli, Alessandra Cinquetti, Ambra Pellizzoni, Remo Redeghieri, Stefano Sedassari, Massimiliano Todeschi

#### HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Alessandro Beruffi, Agnese Campedelli, Alessandra Cinquetti, Cristiano Corgi, Marco Fiameni, Ambra Pellizzoni, Matteo Pillon Storti, Remo Redeghieri, Stefano Sedassari

#### Composizione e impaginazione

Nicoletta Abellondi, Alessandro Beruffi, Barbara Ferrari, Ambra Pellizzoni, Alessandro Vezzoni

#### Servizio clienti e abbonamenti

Stefano Bonandi, Elena Floriani, Monia Ubertini, Cristian Zuliani

#### Marketing e commerciale

Alberto Bendoni, Stefano Bottoglia, Agnese Campedelli, Alessandra Cinquetti, Massimo De Sanctis

#### Pubblicità

Centro Studi Castelli S.r.l.

#### Servizi amministrativi

Stefano Gussago

#### Editore

Centro Studi Castelli S.r.l.  
Via Bonfiglio, 33 - C.P. 25  
46042 Castel Goffredo (MN)  
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151  
P. IVA e C.F. 01392340202  
Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30  
Sito Web: WWW.RATIO.IT  
[servizioclienti@gruppocastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com)  
Recapito Skype: servizioclientiratio

**Chiuso per la stampa  
il 16.09.2015**

#### **VUOI COLLABORARE CON NOI?**

Se i tuoi campi di interesse professionale riguardano le tematiche approfondite dal nostro mensile inviaci una mail con il tuo curriculum all'indirizzo [servizioclienti@gruppocastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com)



# Bollette luce e gas

## Nuove regole in caso di morosità

Alessandra Cinquetti

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha modificato e integrato (con [delibera 258/2015/R/com](#) dello scorso maggio) la disciplina sulla morosità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. Le principali novità riguardano la rateizzazione delle bollette e il potenziamento delle garanzie per i clienti non regolari nei pagamenti in caso di morosità. Vediamo nel dettaglio.



### La rateizzazione

Sono stati allungati i tempi per richiedere il pagamento con rateizzazione delle bollette: i clienti serviti nei regimi di tutela possono effettuare la richiesta anche entro i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura, mentre finora la domanda non poteva essere inviata dopo la scadenza. La domanda può essere inviata entro 30 giorni dall'emissione della bolletta; fino ad ora erano 20 i giorni previsti.

La rateizzazione deve essere offerta obbligatoriamente ai clienti in alcuni casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per malfunzionamento non imputabile al cliente.



### Sospensione della fornitura

È previsto che il gestore non possa procedere alla richiesta di sospensione della fornitura senza prima aver inviato al cliente una comunicazione di messa in mora, riportando la nuova scadenza per pagare e la data in cui potrà essere richiesta la sospensione della fornitura.

La comunicazione di messa in mora è obbligatoria per tutte le fatture per le quali non risultino i pagamenti,

anche per quelle scadute nel periodo in cui è già in corso una precedente procedura di mora.

Il termine minimo tra la nuova data entro cui il cliente deve pagare la bolletta e la data di sospensione della fornitura non può essere inferiore ai 3 giorni lavorativi, calcolati dall'ultimo giorno utile per il pagamento.



### Sospensione con mancata comunicazione

Sono previsti indennizzi automatici per i clienti che non ricevono le relative comunicazioni in tempo utile per effettuare il pagamento:

- € 30,00 se la fornitura viene sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora per raccomandata;
- € 20,00 se la fornitura viene sospesa per morosità e la compagnia, pur avendo inviato la raccomandata, non ha rispettato le tempistiche.

In questi casi non può essere richiesto il pagamento di ulteriori importi per la riattivazione del servizio.



### Morosità occasionale o reiterata

Il provvedimento distin-

gue nettamente i casi di morosità occasionale da quelli di morosità reiterata.

Rispetto a questi ultimi, se i clienti non hanno diritto al bonus sociale, è prevista la possibilità di incrementare il deposito cauzionale e la riduzione delle tempistiche della procedura di costituzione in mora. Il termine minimo per provvedere al pagamento è fissato in 10 giorni dalla comunicazione di costituzione in mora, in luogo dei 20 giorni per gli altri casi.



### Cambio fornitore o Switching

La delibera ha specificato anche le nuove tempistiche per il cambio fornitore, per ora solamente del gas.

Ha definito un intervallo di tempo tra la data ultima per la presentazione della richiesta di cambio e l'inizio della fornitura da parte del nuovo fornitore non superiore a 3 settimane, pur mantenendo l'avvio vincolato al primo giorno del mese (decorrenza 1.01.2016).

Per approfondire

[www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

# EMERGENZA NEPAL

FONDAZIONE  
*Senza  
Frontiere*  
O N L U S



## La FONDAZIONE SENZA FRONTIERE - ONLUS

raccoglie contributi per sostenere la popolazione del Nepal. Sono destinati in via specifica all'acquisto di tende, farmaci e generi di prima necessità, e mette a disposizione la mensa della propria scuola Rarahil Memorial School per la produzione di pasti caldi e il dispensario per i primi soccorsi a favore della popolazione colpita.

Aiutaci a sostenere la popolazione nepalese con contributi gestiti direttamente dai responsabili locali del nostro progetto, senza intermediazioni.

È possibile effettuare un versamento con causale **“Contributo Nepal - pro terremoto”** su uno dei seguenti conti correnti:

### BANCA

Bonifico presso la Banca di Credito Cooperativo di Castel Goffredo (MN):

CIN M - C. ABI 08466 - C.A.B. 57550 - C/C 8029

(Codice IBAN: IT 27 M 08466 57550 000000008029)

*Oppure presso*

Unicredit Banca Filiale di Castel Goffredo

C/C 101096404

(Codice IBAN: IT 79 Y 02008 57550 000101096404)

### POSTE ITALIANE

Versamento sul c/c postale 14866461

(Codice IBAN: IT 74 S 07601 11500 000014866461)

*Il versamento va intestato a:*

Fondazione Senza Frontiere - Onlus

Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN)

Codice Fiscale n. 90008460207

Fondazione Senza Frontiere - Onlus

Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Italia

Tel. (0039)0376/781314 - Fax (0039)0376/772672

Recapito Skype: anselmocastellifsf - [www.senzafrontiere.com](http://www.senzafrontiere.com)

e-mail: [tenuapol@tin.it](mailto:tenuapol@tin.it)





Case e immobili

# 1.10.2015: nuovo attestato di prestazione energetica



Agnese Campedelli

L'APE (attestato di certificazione energetica) è, in pratica, la “targa” che riassume le caratteristiche energetiche del nostro immobile basandosi sui consumi, sulla produzione di acqua calda, sul raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, sul tipo di impianto, su eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile, ecc.



### Quando serve?

L'APE è obbligatorio in caso di:

- vendita;
- trasferimento di immobili a titolo gratuito;
- nuova locazione di edifici o unità immobiliari.

Nel caso in cui l'edificio o l'unità immobiliare non ne sia già dotato il proprietario è tenuto a produrre, allegare ai contratti e consegnare l'APE; l'acquirente stesso è tenuto a dichiarare

in una specifica clausola di aver ricevuto dal venditore la documentazione comprensiva dell'attestato.



### Novità

Le nuove linee guida per redigere il certificato saranno operative dal 1.10.2015; ci sarà, quindi, un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro 2 anni (ad

eccezione delle Province Autonome). Vediamo quelle che più interesseranno i privati.






10 classi invece che 7: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dal più efficiente al meno efficiente) che verranno determinate non più secondo il parametro dell'Epi limite, ma in funzione del rapporto tra la prestazione di un edificio e quello di un fabbricato di riferimento.

### Scala di classificazione degli edifici sulla base dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EP<sub>gl,nren</sub>

		<b>Classe A4</b>	≤	0,40 EP <sub>gl,nren,rif,standard(2019/21)</sub>
0,40 EP <sub>gl,nren,rif,standard(2019/21)</sub>	<	<b>Classe A3</b>	≤	0,60 EP <sub>gl,nren,rif,standard(2019/21)</sub>
0,60 EP <sub>gl,nren,rif,standard(2019/21)</sub>	<	<b>Classe A2</b>	≤	0,80 EP <sub>gl,nren,rif,standard(2019/21)</sub>
0,80 EP <sub>gl,nren,rif,standard(2019/21)</sub>	<	<b>Classe A1</b>	≤	1,00 EP <sub>gl,nren,rif,standard(2019/21)</sub>
1,00 EP <sub>gl,nren,rif,standard(2019/21)</sub>	<	<b>Classe B</b>	≤	1,20 EP <sub>gl,nren,rif,standard(2019/21)</sub>
1,20 EP <sub>gl,nren,rif,standard(2019/21)</sub>	<	<b>Classe C</b>	≤	1,50 EP <sub>gl,nren,rif,standard(2019/21)</sub>
1,50 EP <sub>gl,nren,rif,standard(2019/21)</sub>	<	<b>Classe D</b>	≤	2,00 EP <sub>gl,nren,rif,standard(2019/21)</sub>
2,00 EP <sub>gl,nren,rif,standard(2019/21)</sub>	<	<b>Classe E</b>	≤	2,60 EP <sub>gl,nren,rif,standard(2019/21)</sub>
2,60 EP <sub>gl,nren,rif,standard(2019/21)</sub>	<	<b>Classe F</b>	≤	3,50 EP <sub>gl,nren,rif,standard(2019/21)</sub>
		<b>Classe G</b>	>	3,50 EP <sub>gl,nren,rif,standard(2019/21)</sub>

**2** Inserimento di un nuovo indicatore della prestazione energetica invernale, al netto degli impianti presenti.

Tale informazione è fornita nella prima pagina del nuovo APE sotto forma di un indicatore grafico del livello di qualità.

Prestazione invernale dell'involucro	Qualità	Indicatore
$EP_{H,nd} \leq I * EP_{H,nd,limite(2019/21)}$	Alta	
$I * EP_{H,nd,limite(2019/21)} < EP_{H,nd} \leq 1,7 * EP_{H,nd,limite(2019/21)}$	Media	
$EP_{H,nd} > 1,7 * EP_{H,nd,limite(2019/21)}$	Bassa	

**3** Metodologie di calcolo, anche semplificate, per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini.

**4** Definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini.

**5** Definizione di un sistema informativo comune su tutto il territorio nazionale, il SIAPE, di utilizzo obbligatorio per le Regioni e le Province autonome, che dovrà comprendere la gestione di un catasto unificato degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli e ispezioni pubblici, che sarà realizzato a cura di ENEA.

**6** Non solo l'APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013, ma nelle nuove linee guida si sottolinea l'importanza di effettuare almeno un sopralluogo presso l'edificio o l'unità immobiliare al fine di reperire e verificare tutti i dati necessari.

### Cosa dovrà contenere il nuovo APE?

Il nuovo APE dovrà contenere almeno queste informazioni.

**1** Classe energetica, determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio (espresso in energia primaria non rinnovabile).

**2** Prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici.

**3** Qualità energetica del fabbricato, ossia la capacità di contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento (attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio).

**4** Valori di riferimento (come i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti).

**5** Emissioni di anidride carbonica.

**6** Energia esportata.

**7** Raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, con le proposte di interventi più significativi ed economicamente più convenienti (distinguendo gli interventi di ristrutturazione da quelli di riqualificazione energetica).

**8** Informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica (come gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche).

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'Enea metterà on line una sezione del suo sito che darà indicazioni sulle tecnologie (e relativi costi) per l'incremento della prestazione energetica.

Sempre nello stesso sito saranno fornite anche le statistiche sugli APE e una stima dei costi medi di redazione di un certificato energetico.



<http://www.enea.it>



# Detrazione 50% e bonus mobili, trasferimento mortis causa

Matteo Pillon Storti

Alcune spese sostenute dai cittadini italiani possono, come ormai è noto, essere portate in diminuzione del totale delle tasse da pagare ogni anno. Sono le cosiddette detrazioni/deduzioni. Gli esempi più conosciuti sono le spese mediche oppure gli interessi pagati sul mutuo contratto per l'acquisto della prima casa.



## Patrimonio edilizio

Un altro esempio molto conosciuto è rappresentato sicuramente dalle spese per il recupero del patrimonio edilizio, ossia quei costi sostenuti dal contribuente solitamente per ristrutturare la propria abitazione.

In questo caso è possibile detrarre dalle tasse annuali il 50% del totale della spesa sostenuta per svolgere i lavori di ristrutturazione.

Tuttavia, vi sono alcuni limiti da considerare. Infatti il totale della spesa sostenuta non può essere portato in detrazione completamente nell'anno in cui c'è stato il pagamento, ma sarà necessario suddividere la spesa in 10 quote, da portare in detrazione nell'anno del pagamento e nei 9 anni successivi.



## “Bonus mobili”

Dal 2013 è previsto anche il c.d. “bonus mobili”, ossia la possibilità, per chi ha sostenuto delle spese di recupero del patrimonio edilizio, di poter detrarre anche il 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici al fine di arredare l'im-

mobile oggetto della ristrutturazione detraibile.

In sostanza, se un cittadino ristruttura la propria abitazione e contemporaneamente acquista anche dell'arredamento da utilizzare all'interno dell'abitazione stessa, dal 2013 potrà detrarre anche queste seconde spese.



## In caso di eredità di tali detrazioni?

Purtroppo però può anche capitare che l'avente diritto alla detrazione muoia prima di aver potuto godere completamente della detrazione del 50%. In questo caso quindi sorge il problema se e in che misura la detrazione “vacante” possa essere usufruita dagli eredi.

Sul tema si è espressa recentemente l'Agenzia delle Entrate, fissando alcuni paletti riguardo il diritto ad ereditare tali detrazioni.

La legge prevede già da anni che la detrazione riguardante le spese di recupero del patrimonio edilizio possano essere ereditate, nel caso di decesso dell'avente diritto, a condizione che l'erede abbia la “**detenzione materiale e diretta del bene**”.

Ciò significa che l'erede deve poter disporre dell'immobile immediatamente e liberamente, ossia ogni volta che lo desideri. Non ha alcuna importanza comunque che l'erede abbia adibito l'immobile in questione a propria abitazione principale. In linea generale, quindi, l'erede può godere della detrazione di recupero del patrimonio edilizio solo se l'immobile in oggetto è a sua completa disposizione e può utilizzarlo a suo completo piacimento.

Da ciò ne consegue che si perde la possibilità di subentrare nel godimento della detrazione del 50% se l'immobile viene affittato o concesso in comodato d'uso (anche gratuito).

### Esempio n. 1

Il signor Mario Rossi nel 2014 eredita la casa di suo padre, il quale, nel 2011, aveva ristrutturato la casa in questione, spendendo € 40.000,00. Mario Rossi, rimanendo ad abitare nella sua “solita” casa, decide comunque di tenere l'immobile a sua disposizione e di non affittarlo. In questo caso, nella dichiarazione relativa all'anno 2014 (Modello Unico 2015), potrà portare in detrazione la quota di detrazione spettante al padre.



### Aspetti controversi

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente affrontato il tema e chiarito alcuni aspetti "controversi".

Innanzitutto, dopo aver confermato la regola appena spiegata secondo cui per far sì che l'erede usufruisca del diritto alla detrazione è necessaria la detenzione diretta e materiale dell'immobile, è stato chiarito anche che la "detenzione diretta e materiale" deve esistere in ciascun anno in cui si beneficia della detrazione e non è sufficiente aver soltanto verificato che tale condizione sia presente nell'anno in cui si riceve l'eredità. Quindi se l'erede, dopo aver posseduto l'immobile per un determinato periodo di tempo, decide di darlo in affitto o in comodato d'uso, non potrà più portare in detrazione le rate residue relative agli anni in cui l'immobile non è detenuto materialmente e direttamente, ma anzi è locato ad un soggetto terzo.

#### Esempio n. 2

Riprendendo l'esempio 1, ipotizziamo che il signor Mario Rossi nel 2015 decida di affittare l'immobile ereditato da suo padre. In questo caso nella dichiarazione dei redditi del 2015, non potrà utilizzare la detrazione del 50%, visto che nell'anno in questione non ha più la detenzione diretta e materiale della casa ereditata.



### Contribuenti anziani

È importante ricordare che per le spese sostenute fino al 2011, i contribuenti anziani potevano decidere di godere della detrazione, non in 10 quote annuali, ma in un periodo più breve.

In particolare i soggetti con un'età superiore ai 75 anni ma inferiore agli 80, potevano decidere di ripartire la detrazione in 5 quote annuali.

Per i cittadini invece con un'età superiore agli 80 anni, era prevista la possibilità di suddividere la detrazione in 3 quote annuali.

In questi casi, è stato previsto che, nel caso di eredità, l'erede possa continuare a godere del medesimo "frazionamento" previsto dal defunto fino a decorrenza naturale della detrazione in questione.

#### Esempio n. 3

Riprendendo l'esempio 1, immaginiamo che il padre del signor Rossi avesse 78 anni quando ha effettuato i lavori di ristrutturazione e avesse deciso di ripartire la detrazione in 5 quote, anziché in 10. In questo caso, il signor Mario Rossi potrà detrarre nella propria dichiarazione dei redditi le spese relative agli interventi di recupero edilizi che ha "ereditato" da suo padre, negli anni 2014 e 2015. La suddivisione quindi non sarà in 10 anni ma in 5: 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.



### E il "bonus mobili"?

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il comportamento da tenere anche in un'altra ipotesi abbastanza comune nei casi di eredità, ossia come trattare il cosiddetto "bonus mobili", in caso di decesso dell'avente diritto.

È stato stabilito molto semplicemente che il bonus in questione non gode di alcuna possibilità di subentro da parte dei vari parenti che accettano l'eredità.

Quindi, in caso di decesso dell'avente diritto, il "bonus mobili" si estingue e non può essere trasferito agli eredi.

#### Esempio n. 4


Nel 2013 la sig.ra Giovanna Verdi ristruttura il proprio appartamento spendendo € 7.000,00.

In aggiunta decide di sostituire il frigo per un totale di € 800,00. Grazie alla novità del "bonus mobili", la signora ha potuto detrarre sia le spese per la ristrutturazione sia le spese per l'acquisto del frigo. Purtroppo nel 2014 la signora Verdi muore e lascia in eredità tutti i suoi averi al suo unico figlio: Giuseppe.

Il signor Giuseppe potrà ereditare le detrazioni relative alla ristrutturazione (tenendo conto delle condizioni spiegate sopra), però non potrà detrarre le spese relative all'acquisto del frigo. Infatti, queste ultime si estinguono nel caso di decesso dell'avente diritto.

## RATIO CONDOMINIO NEWS

*Il nuovo servizio per gli amministratori di condominio*



- Il settore dedicato agli immobili si arricchisce del nuovo strumento di aggiornamento: Ratio Condominio News.
- La circolare mensile presenta tutte le novità che ogni Amministratore di condominio deve conoscere in ambito amministrativo, contabile, giuridico, tecnico e molto altro.

 Archivio storico on line degli arretrati

 Spedizione via e-mail

 Link di approfondimento e arricchimento

**SistemaRATIO**  
Centro Studi Castelli

Per visionare una copia dimostrativa collegarsi al sito [www.ratio.it](http://www.ratio.it) ed accedere all'area Ratio Condominio News o contattare il Servizio Clienti al n. 0376-77.51.30



# I prestiti ipotecari vitalizi come integrazione del reddito

Marco Fiameni

Il prestito vitalizio ipotecario consiste in un finanziamento che le banche possono erogare a persone con una determinata età anagrafica minima, proprietarie d'immobili ad uso residenziale, assistito da garanzia ipotecaria che viene posta su tali immobili e con la principale caratteristica di poter essere rimborsato, a discrezione del beneficiario, sia da quest'ultimo, sia in caso di una sua morte, dagli eredi.

La ragione economica e le circostanze che motivano i soggetti a richiederlo sono, da un lato, la disponibilità, da parte di un'ampia fascia di persone anziane, di un ingente patrimonio immobiliare e, dall'altra, la modestia delle pensioni da loro percepite, le scarse disponibilità liquide e il limitato accesso al credito bancario che possono rendere difficile (se non impossibile) mantenere nel tempo un dignitoso tenore di vita, rimborsare debiti in precedenza contratti e affrontare spese straordinarie impreviste (ad esempio, per la propria salute o per assistere i figli nelle loro difficoltà).

A differenza di quanto avviene con il contratto di cessione della nuda proprietà, dove la persona mantiene il godimento dell'immobile e, quindi, il diritto di abitarci fino alla propria morte ma ne perde irreversibilmente la proprietà, con il prestito vitalizio ipotecario il soggetto finanziato conserva la proprietà del proprio immobile fino al decesso, ovvero, in caso di coppia, fino alla sopravvivenza del coniuge più longevo.

I vantaggi sono evidenti: gli eredi conservano i loro diritti sull'immobile e, se interessati, potranno rimborsare il prestito e subentrare nella proprietà; se non interessati, potranno vendere l'immobile, godendo eventualmente dei benefici di una rivalutazione del suo valore, rimborsare il prestito e trattenere per sé stessi la quota di maggior ricavo. Inoltre, con la cessione della nuda proprietà, il proprietario, in pratica, è costretto a vendere l'intero immo-

bile, anche qualora la somma di cui avesse necessità rappresentasse solo una parte del suo valore, mentre il prestito ipotecario vitalizio può essere dimensionato tenendo presenti le necessità effettive della persona. Per converso, con la cessione della nuda proprietà si può spuntare l'intero valore dell'immobile, ancorché quest'ultimo, privato dell'usufrutto, sia ben inferiore al valore della piena proprietà, mentre con il prestito vitalizio ipotecario si può ottenere un prestito di ammontare pari a un percentuale inferiore del valore di mercato dell'immobile.

La percentuale erogabile cresce di norma con l'età del soggetto finanziando: infatti, maggiore sarà la sua età, minore sarà la sua aspettativa di vita e, quindi, minore risulterà l'ammontare degli interessi che si andranno accumulando durante la vita del prestito, nell'ipotesi, caratteristica del prodotto, che tali interessi

non vengano corrisposti ratealmente ma solo in un'unica soluzione alla scadenza dell'operazione. Si va da un 15% per i proprietari con 60-65 anni, fino al 50% per i novantenni.



## La normativa del 2005

Questa nuova forma di prestito, la cui struttura è ispirata ad un istituto noto sotto il termine di *reverse mortgage* e largamente diffuso da tempo negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Francia, è stata introdotta nell'ordinamento italiano, per la prima volta dal D.L. 30.09.2005, n. 203 - Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, poi convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005, n. 248.

Premesso che la normativa è stata proprio recentemente modificata, come vedremo tra poco, per fornire un quadro completo del prodotto

conviene partire dalle origini e osservare come l'art. 11-quaterdecies Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione, comma 12, con scarse disposizioni, abbia, infatti, disciplinato in maniera estremamente sommaria tale nuovo istituto limitandosi a stabilire per esso poche caratteristiche:

- **concessione del prestito:** da parte di aziende e istituti di credito e intermediari finanziari;
- **interessi e spese:** con capitalizzazione annuale;
- **rimborso:** in un'unica soluzione alla scadenza;
- **garanzia:** ipoteca di primo grado su immobili residenziali (quindi, l'immobile non deve essere già stato gravato da alcuna ipoteca);
- **beneficiari:** persone fisiche con età minima di 65 anni compiuti.



### Le criticità e il processo di revisione della normativa

La mancata indicazione nella norma di svariati elementi, come gli eventi che, oltre la morte, comportano obbligo di estinzione del finanziamento, le procedure di vendita e valutazione dell'immobile assunto a garanzia e, non ultimo, il regime fiscale, con incertezza sulle agevolazioni applicabili, unitamente ad altre incertezze interpretative hanno di fatto impedito il decollo del nuovo prodotto.

In conformità a principi di trasparenza, ogni prodotto bancario deve essere descritto in un documento, denominato foglio informativo, redatto secondo criteri stabiliti dalla Banca d'Italia e messo a disposizione della clientela, effettiva o potenziale che sia.

Vale a comprovare lo scarso successo del prestito vitalizio ipotecario anche la circostanza che se facessimo una ricerca in rete sui fogli informativi per i prestiti vitalizi ipotecari riscontreremmo che non molte banche si sono attrezzate per collocare questo prodotto.

Dopo un lungo confronto, il 27.06.2014 l'Associazione Bancaria Italiana-ABI e le principali associazio-

ni di tutela dei consumatori hanno sottoscritto un "Protocollo d'intesa sui principi per l'offerta del prestito ipotecario vitalizio", definendo i seguenti principi cui tener conto nella strutturazione e offerta del prestito in questione, con lo scopo di rafforzare la tutela dei consumatori, assicurando loro una scelta consapevole e di contribuire contemporaneamente ad un ordinato sviluppo di questo nuovo segmento di mercato, con l'offerta di un prodotto che sia economicamente e finanziariamente sostenibile dall'industria bancaria.

- **Quota massima di rimborso:** il valore del prestito da rimborsare non può essere superiore al valore ricavato dalla vendita dell'immobile dato in garanzia. Si evita così che il mutuatario lasci agli eredi un debito da soddisfare d'entità superiore al corrispettivo ricavabile dalla eventuale vendita della proprietà ipotecata.

- **Garanzia da co-intestazione:** è opportuno che entrambi i coniugi sottoscrivano il contratto di prestito (anche qualora l'immobile sia di proprietà di un solo coniuge) a tutela del coniuge più longevo.

- **Prospetto di maturazione degli interessi:** per facilitare la comprensione, da parte del soggetto finanziato, delle caratteristiche del finanziamento, dovrà essere fornito un prospetto di maturazione degli interessi con una durata di almeno 10 anni.

- **Periodo di riflessione a favore degli eredi:** per consentire agli eredi di poter scegliere con la dovuta consapevolezza se provvedere al rimborso del prestito o, in alternativa, gestire direttamente la vendita dell'immobile, dovrà essere accordato agli eredi un adeguato periodo di riflessione per la gestione della vendita dell'immobile al verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di rimborso del prestito.

Secondo quanto riportato dall'ABI sarebbero ben 12 milioni gli italiani ultrasessantacinquenni che detengono una notevole parte del patrimonio immobiliare a fronte di una limitata capacità di spesa causata da

bassi redditi da pensione, la platea potenziale di questo strumento nato a sostegno del reddito.



### La nuova normativa

Arrivando ai giorni nostri, anche su pressione delle associazioni firmatarie del protocollo appena descritto, che hanno partecipato con audizioni ai lavori di messa a punto delle proposte di modifica, il legislatore, con la L. 2.04.2015 n. 44, legge composta di un unico articolo e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21.04.2015, ha modificato in maniera significativa l'originaria disciplina al fine di rimuovere le lacune e gli ostacoli che avevano impedito lo sviluppo del prodotto ed allinearla agli standard europei.

I punti salienti delle modifiche, che hanno, in sostanza, recepito i principi del protocollo di intesa, sono così sintetizzabili.

- **Beneficiari:** è stata ridotta da 65 a 60 l'età minima dei soggetti potenziali beneficiari, ampliando così notevolmente la platea dei soggetti interessati.

- **Rimborso:** l'obbligo di rimborso integrale in un'unica soluzione del prestito scatta non solo alla morte del soggetto finanziato ma anche qualora venga trasferita la proprietà dell'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione sull'immobile di diritti reali di garanzia in favore di terzi. Se il finanziamento non fosse rimborsato entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi che ne attivano la possibilità di richiesta, la banca vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente, utilizzando il ricavato della vendita per estinguere il prestito. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con la banca finanziatrice, purché la compravendita si perfezioni entro 12 mesi. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al sog-

- getto finanziato o ai suoi eredi.
- **Quota massima di rimborso:** l'importo del debito residuo non può mai superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Tale principio tutela il soggetto finanziato e i suoi eredi contro il rischio proveniente da un eventuale deprezzamento del valore dell'immobile causato da degrado e usura dell'immobile stesso o dell'area di inserimento o anche semplicemente dalle fluttuazioni del mercato immobiliare (deprezzamento che potrebbe tradursi nell'incasso di un corrispettivo di vendita insufficiente a rimborsare interamente il prestito).
  - **Pagamento interessi:** al momento della stipulazione del contratto, si potranno concordare modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese.

- **Ipoteca:** l'ipoteca di primo grado a garanzia del finanziamento non può essere iscritta contemporaneamente su più immobili di proprietà del finanziato.

- **Regime fiscale:** è confermata l'applicazione dell'imposta sostitutiva agevolata dello 0,25%, in luogo delle imposte catastali, di registro ed ipotecarie.

Il **Ministro dello Sviluppo Economico**, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge e, quindi, entro il 21.07.2015, sentite l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni dei consumatori, con proprio decreto, emanerà un regolamento per stabilire le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e individuare i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tale da giustificare la richiesta di rimborso

integrale del finanziamento, e con il quale garantire trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta.

La cornice normativa e istituzionale del nuovo strumento verrà quindi presto a completarsi con la pubblicazione del regolamento ministeriale: gli operatori interessati e, in primo luogo, le banche potranno così mettere a punto delle offerte per questi prodotti specialistici, arricchendo i loro cataloghi commerciali.

Dovrà trascorrere però qualche anno per poter accertare se tutto il nuovo impianto risulterà sufficiente e idoneo a dare impulso e a far sviluppare il mercato di questa nuova tipologia di finanziamento.

## RATIO FAMIGLIA

IL MENSILE ONLINE PER LA GESTIONE  
DELL'ECONOMIA QUOTIDIANA DI FAMIGLIE E PRIVATI



Ti piace il progetto? **Collabora con Noi!**  
Invia il tuo curriculum con la proposta  
di argomenti che ti piacerebbe leggere  
su Ratio Famiglia!

[www.ratiofamiglia.it](http://www.ratiofamiglia.it)

# L'adozione a distanza è segno di solidarietà

www.senzafrontiere.com

**D**a molti anni la Fondazione Senza Frontiere - Onlus promuove l'adozione a distanza di minori e giovani poveri, o abbandonati, per seguirli dalla nascita fino alla maggiore età, dando loro la possibilità di frequentare regolarmente la scuola ed avere un'adeguata alimentazione. Il nostro motto è: "offrire un sostegno di speranza a tanti minori e giovani bisognosi dei paesi più poveri del mondo". Confidiamo, con il Vostro sostegno e la collaborazione di tanti amici generosi, di poter lavorare per riparare qualche ingiustizia nel mondo e promuovere il bene di quei tanti fratelli che la provvidenza fa incontrare a chi ha occhi per vedere e un cuore per sentire. Con un modesto versamento mensile possiamo garantire ad ogni minore o giovane il proseguimento degli studi fino al compimento dei 18 anni. L'importo del contributo annuo per il sostegno a distanza di un minore o di un giovane in Brasile, Nepal e Filippine è di € 420,00.

Tale contributo può essere versato in unica soluzione oppure in forma rateale con cadenza semestrale, trimestrale o mensile.

Basta un piccolo gesto d'amore per dare una speranza a persone che vivono in condizioni a volte disumane. Coraggio, i bambini che stanno aspettando sono molti.

Anselmo Castelli

**"Il bene è un dovere di tutti, esiste ancora ed è anche contagioso, purché venga testimoniato con gioia".**

Se desidera sottoscrivere l'adozione a distanza di un bambino/a per almeno un anno, spedisca questo coupon compilato a mezzo posta in busta chiusa o con fax alla Fondazione Senza Frontiere - Onlus al n. (0039) 0376/772672.

- Paese in cui vive il bambino/a .....
- Nome del progetto scelto .....
- COGNOME E NOME / ENTE .....
- VIA ..... N. ....
- C.A.P. .... COMUNE ..... PROV. ....
- E-MAIL ..... TEL. .... FAX .....
- CODICE FISCALE .....

#### Trattamento dei dati personali e informativa sulla Privacy

In riferimento al D.Lgs.196/2003, i dati forniti nella presente sottoscrizione saranno utilizzati dalla Fondazione Senza Frontiere onlus esclusivamente per le finalità attinenti l'adozione. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003 consultare l'informativa completa sul sito [www.senzafrontiere.com](http://www.senzafrontiere.com) alla voce "privacy".

- Autorizzo la Fondazione Senza Frontiere onlus al trattamento dei dati forniti.
- Autorizzo, inoltre, ad essere aggiornato sulle iniziative della stessa.

N.B.: il conferimento dei dati è necessario per espletare la sottoscrizione.

Firma .....



#### I numeri delle adozioni... al 31.12.2014

- 130 Scuola di Kirtipur - Nepal
- 30 Centro Com. di Imperatriz
- 58 Scuola Iris Bulgarelli
- 16 Comunità Santa Rita
- 37 Centro Com. S. Teresa d'Avila
- 5 Scuola di Carolina
- 76 Centro Comunitario di Miranda
- 2 Pensionato Santa Rita
- 20 Scuola di Dulyan - Filippine
- 43 Scuola di Itapecurù

**417 Totali adozioni**

#### MODALITÀ PER I VERSAMENTI

**BANCA** Bonifico presso: B.C.C. di Castel Goffredo c/c 8029 - (IBAN: IT-27-M-084665755000000008029) oppure Unicredit Banca Filiale di Castel Goffredo c/c 101096404 (IBAN: IT-79-Y-0200857550000101096404)

**POSTA** Versamento sul c/c postale 14866461 (Codice IBAN: IT 74 S 07601 11500 000014866461). Il versamento va intestato a: Fondazione Senza Frontiere - Onlus, Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN), C.F. 90008460207

Per usufruire dei benefici fiscali è sufficiente conservare la ricevuta di versamento e inserire l'importo nella dichiarazione annuale dei redditi.



La Fondazione Senza Frontiere - Onlus aderisce alle "Linee Guida per il Sostegno a Distanza di minori e giovani" emanate dall'Agenzia per le Onlus. Opera nel rispetto dei principi indicati nelle Linee Guida, garantendo ai sostenitori ed ai beneficiari trasparenza e qualità nei progetti, informazioni chiare e complete sul contributo versato a sostegno dei bambini e delle loro comunità di appartenenza. La Fondazione Senza Frontiere - Onlus è presente con una propria pagina nell'Elenco delle Organizzazioni SaD istituito dall'Agenzia per le Onlus ([www.ilsostegnoadistanza.com](http://www.ilsostegnoadistanza.com)).





# Il rapporto di convivenza

## Casa di abitazione

Cristiano Corghi

Proseguendo nell'analisi degli aspetti del rapporto di convivenza iniziata negli scorsi numeri prendendo spunto dalla guida del cittadino pubblicata sul web in collaborazione da Notai e Associazioni dei Consumatori, un posto di rilievo è sicuramente occupato da diritti e doveri dei conviventi rispetto alla casa in cui la convivenza si svolge, definita come dimora stabile, e dai rapporti di filiazione, profondamente riformati attraverso la piena equiparazione di figli legittimi e figli naturali operata dalla L. 219/2012, in vigore dal 2013.



### Casi di residenza comune

Un aspetto molto sentito è quello della disponibilità della casa di residenza comune.

Il problema ovviamente nasce soprattutto nel momento in cui la stessa risulta di proprietà esclusiva di uno solo dei conviventi, in assenza di una norma specifica.

Nel caso dei coniugi, infatti, l'art. 143 Codice Civile prevede testualmente che dal matrimonio derivi l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

La conseguenza diretta è che al coniuge non proprietario, tenuto all'obbligo di coabitazione, debba essere riconosciuto il diritto di abitare nella casa familiare, anche qualora la stessa risultasse di proprietà esclusiva dell'altro coniuge.

Il convivente, invece, non matura automaticamente alcun diritto legale sulla casa di residenza comune se essa è di proprietà dell'altro soggetto convivente.

La conseguenza è la mancanza di tutela in caso di rottura improvvisa del rapporto.

Oggi è onere specifico dei conviventi attuare volontariamente comportamenti mirati a rimediare a questa situazione di debolezza del convivente non proprietario, attraverso il compimento formale di atti giuridici (oggetto di analisi specifica nei prossimi numeri) che attribuiscono per esempio al convivente:

- un diritto di comproprietà sulla casa adibita ad uso comune;
- un diritto reale di godimento (usufrutto o abitazione) sulla stessa (destinato a durare per tutto il corso della vita naturale), che in realtà può essere riconosciuto ai conviventi anche in forma congiunta, anche eventualmente con reciproco diritto di accrescimento (alla morte del primo dei due il diritto reale dell'altro si estenderebbe per legge all'intero bene).

Attraverso il diritto attribuito l'interesse della convivenza è tutelato nel rispetto dei doveri reciproci di assistenza imposti dalla stessa scelta alla base dell'instaurazione del rapporto.



### Strumenti giuridici

Gli strumenti giuridici tipici per il raggiungimento di questo

obiettivo sono gli stessi che possono contribuire a regolare correttamente qualsiasi rapporto di natura patrimoniale tra i conviventi; in sintesi, gli stessi sono rappresentati dagli atti di:

- donazione;
- cessione a titolo transattivo previo riconoscimento dell'indebito arricchimento;
- cessione a titolo oneroso previo riconoscimento di debito;
- adempimento di obbligazione naturale.

**1** In alternativa al trasferimento di un diritto di comproprietà o di un diritto reale di godimento si può efficacemente ricorrere, a tutela del convivente non proprietario e di eventuali figli nati dal rapporto, a uno degli atti previsti dalla riforma del diritto di famiglia, formalizzando la costituzione sul bene di un vincolo specifico di destinazione (in base alla previsione contenuta nell'art. 2645-ter del Codice Civile) o inserendo il bene e il suo godimento nella disciplina contrattuale di un trust (che oggi ha trovato una piena legittimazione anche dal punto di vista fiscale con la L. 55/2006).

Si tratta comunque di atti con cui di fatto la casa di residenza comune viene sottratta alla piena e libera disponibilità del proprietario, per essere destinata a far fronte ai bisogni della vita comune, scelta effettuata attraverso la nascita di un rapporto di convivenza.

**2** Un'ulteriore alternativa è rappresentata dal contratto di convivenza: serie di pattuizioni specifiche di natura completamente volontaria che possono regolare i rapporti tra i conviventi (anche questo contratto specifico sarà oggetto di futura trattazione). Nel caso in cui l'abitazione comune

non sia di proprietà di uno dei conviventi, ma sia oggetto di un contratto di locazione, la Corte Costituzionale ha riconosciuto (per applicazione analogica delle norme che regolano un tradizionale rapporto di matrimonio) al convivente *more uxorio*, in presenza di prole naturale, il diritto di subentrare nel contratto di locazione che si manifesta automaticamente non solo nel caso di morte del convivente conduttore dell'immobile, ma anche quando questo abbia lasciato l'abitazione per la fine del rapporto.



Una specifica tutela è stata, invece, di recente prevista per i figli nati fuori dal matrimonio.

La cessazione della convivenza, infatti, è stata equiparata a tutti gli effetti di legge alla separazione, allo scioglimento, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In tutti questi casi il godimento della casa di residenza (diritto che viene meno sia nel caso in cui il genitore assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa di residenza comune sia nel caso in cui conviva *more uxorio* o contraiga nuovo matrimonio) è attribuito direttamente dal giudice, ma tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.

# RATIO FAMIGLIA

IL MENSILE ONLINE PER LA GESTIONE  
DELL'ECONOMIA QUOTIDIANA DI FAMIGLIE E PRIVATI



**Ratio Famiglia è per tutti.**

Puoi attivare la rivista a chi vuoi:  
segnalaci i tuoi contatti, noi la invieremo  
ogni mese gratuitamente a nome tuo!

[www.ratiofamiglia.it](http://www.ratiofamiglia.it)

## Lavoro



# Possibilità di godimento del congedo parentale in modalità oraria

Remo Redeghieri

Dal 25.06.2015 al 31.12.2015, i genitori lavoratori dipendenti possono scegliere di fruire del congedo parentale su base oraria oltre che su base giornaliera, non è più necessario che la fruizione in modalità oraria sia disciplinata da un contratto collettivo per poter essere scelta dai lavoratori. Quando non esista una disciplina collettiva, **il godimento orario è consentito per la metà dell'orario giornaliero** (per esempio, spettano 4 ore di congedo parentale se la giornata lavorativa è di 8 ore). L'INPS con la circolare n. 152 del 18.08.2015 ha fornito i chiarimenti necessari per l'effettivo godimento. Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l'introduzione della modalità oraria **non modifica la durata del congedo parentale e, pertanto, rimangono invariati i limiti complessivi e individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.**



## Cos'è il congedo parentale?

Per congedo parentale s'intende l'astensione facoltativa del lavoratore/trice dipendente.

In seguito alla riforma del Jobs act, per ogni bambino, nei suoi primi 12 anni di vita, ciascun genitore (lavoratore dipendente) ha diritto di astenersi per un periodo complessivamente (tra i due) non eccedente 10 mesi (11 se il papà ne fruisce per almeno 3 mesi).

Il congedo parentale può essere richiesto dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età.



## Un po' di storia

La L. n. 228/2012 aveva introdotto la possibilità di frazionare a ore la fruizione del congedo parentale. Una facoltà, tuttavia, subordinata alla preventiva previsione, da

parte della contrattazione collettiva di settore, delle modalità di fruizione, nonché dei criteri di calcolo e dell'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, il che di fatto aveva lasciato impraticabile la nuova opportunità.

A rendere effettivo, ai lavoratori, il diritto a fruire del congedo parentale orario ci ha pensato il D. Lgs. n. 80/2015. Infatti, ha stabilito che, in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. Nel caso la scelta cada sulla seconda possibilità, il godimento orario è consentito in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadri-settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale.



## Criteri di fruizione

I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto, giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.

### Esempio 1

Genitore dipendente che prende congedo parentale a ore in ogni giornata lavorativa compresa tra il 1.07 e il 22.07.2015. Le domeniche e i sabati, in caso di settimana corta, ricadenti nell'arco temporale indicato non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

### Esempio 2

Lavoratrice che prende congedo parentale dal 3.07 al 13.07.2015 con la seguente articolazione:

**Esempio 2 (segue)**

- parentale a ore nella giornata di venerdì 3.07;
- congedo parentale a giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 6 a venerdì 10;
- parentale a ore nella giornata di venerdì 13.07.

Le domeniche e i sabati compresi nel periodo considerato, ossia i giorni del 4 e 5 e dell'11 e 12.07.2015 non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

**Presentazione della domanda**

Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale, secondo i presupposti di legge già noti, richiede il congedo al datore di lavoro e all'INPS, ai fini del trattamento economico e previdenziale.

A regime, analogamente a quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all'INPS prima dell'inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione.

Salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario.

Nella fase transitoria, la richiesta all'INPS è presentata mediante un'apposita domanda on line, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile.

Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intende fruire del congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile e in modalità oraria, dovrà utilizzare le 2 diverse procedure di invio on line. Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore dichiara:

- se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall'art. 32 del T.U. (si rammenta che in questo caso la fruizione

nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell'orario medio giornaliero);

- il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura, infatti, prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere;

- il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.

Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore sono presentate secondo le seguenti istruzioni:

- la domanda è presentata in relazione al singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si intende fruire di congedo parentale a ore, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto, dovranno essere presentate 2 distinte domande, una per ciascun mese, seguendo la procedura semplificata "Nuovo periodo";

- la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa.

**Esempio 1**

In base alla contrattazione collettiva, una giornata di congedo parentale è equivalente a 6 ore; il genitore che intende fruire di congedo parentale per 2 giornate (pari a 12 ore di assenza dal lavoro) dal 14.09.2015 al 22.09.2015 dovrà indicare 2 giornate nel predetto arco temporale. La fruizione del congedo avverrà secondo le modalità indicate dalla contrattazione.

**Esempio 2**

Assenza di contrattazione collettiva; la giornata media lavorativa è pari a 8 ore; il genitore intende fruire di 5 giorni di congedo parentale in modalità oraria, 2 nel mese di gennaio e 3 nel mese di febbraio. Il genitore presenta la domanda per il mese di gennaio specificando n. 2 giornate e il periodo all'interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore. Per il mese di febbraio, il genitore, a partire dalla domanda già presentata, attiva funzione "Nuovo periodo" indicando per questo mese n. 3 giornate e il periodo all'interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore.

**Invio della domanda**

L'applicazione per la presentazione all'INPS delle domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all'interno del gruppo di servizi denominati "Domande di maternità on line". L'acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti 3 canali.

1. **Web:** il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell'INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)); in particolare, una volta effettuato l'accesso tramite PIN, il cittadino dovrà selezionare le voci "Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito", "Maternità", "Acquisizione domanda".

2. **Contact Center Integrato:** contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici.

3. **Patronati:** attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I documenti indispensabili per l'istruttoria vanno allegati telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura telematica.

**Cumulabilità**

Per espressa previsione di legge, qualora trovi applicazione, il criterio generale di fruizione del congedo parentale a ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso:

- nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento;
- nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari per assistenza ai figli disabili.

Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con i permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal Testo Unico maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all'art. 33 L. 5.02.1992, n. 104:

- lavoratori dipendenti disabili in situazione di gravità;
- genitori di figli disabili in situazione di gravità.



# Lo zaino scolastico

## Scelta e utilizzo corretti

Stefano Sedassari

Più passa il tempo e più si affievoliscono i miei ricordi degli anni passati dietro i banchi scolastici; una cosa che non dimenticherò mai però è il peso del mio zaino durante gli anni del liceo; la mia cronica incapacità di ricordarmi le materie del giorno seguente aveva come conseguenza quella di riempire lo zaino, la sera prima, con tutti i libri possibili e immaginabili (compreso il mitico vocabolario di latino IL) con il risultato che sulle spalle mi sembrava di avere un blocco di ghisa.

Probabilmente la lombo sciataglia che ogni tanto mi fa simpaticamente visita in questi anni è conseguenza di quegli “errori di gioventù”.

Al di là delle battute, il peso dello zaino è sicuramente un tema che sta a cuore ai genitori, spesso costretti a mediare tra il desiderio del figlio di avere lo zaino del suo cartone animato preferito e il proprio desiderio di comprare uno zaino solido e comodo.

Spesso ci si chiede se uno zaino troppo pesante e scomodo possa causare problematiche di scoliosi o ipercifosi (effetto gobba) della zona dorsale della colonna vertebrale.

Alcuni studi hanno dimostrato che non c'è correlazione tra peso dello zaino e scoliosi perché quest'ultima è una patologia legata ad un'alterazione ereditaria della colonna vertebrale; ciò non toglie che lo zaino pesante potrebbe peggiorare la situazione. Sembrerebbe invece che vi sia un legame tra peso eccessivo dello zaino e ipercifosi, anche se sono necessari ulteriori studi a riguardo.

Al di là di tutto è fin troppo chiaro che zaini troppo pesanti e portati male possono causare dolori alla schiena, al collo e alle spalle.

Ma quindi che caratteristiche deve avere lo zaino perfetto?



### Forma e dimensioni

Innanzitutto deve essere di dimensioni adeguate al bambino (spesso in prossimità delle

scuole si vedono bimbi di prima elementare con zaini che sono il doppio di loro... perché, devono portare anche loro il vocabolario di latino IL?); deve avere forma regolare in modo da garantire una corretta distribuzione del carico e lo schienale imbottito per renderlo più confortevole; le bretelle dovrebbero essere ampie e imbottite per una distribuzione più adeguata della pressione sulle spalle; se c'è una cintura tipo quella in dotazione agli zainetti da montagna, tanto meglio.



### Peso

Anche se non vi sono studi specifici, sembrerebbe che il peso ideale di uno zaino, affinché possa essere trasportato senza problemi, dovrebbe essere pari, al massimo, al 10-15% del peso corporeo dello studente che lo trasporta.

Attenzione quindi agli zaini troppo elaborati o a quelli con le ruote perché partono da un peso a vuoto già elevato.



### Come riempirlo

In questo caso è importante cercare di avere il baricentro corporeo e quel-

lo dello zaino il più vicini possibile. Per ottenere ciò lo zaino va riempito cercando di posizionare i libri più pesanti in verticale e a contatto con lo schienale e successivamente le cose più leggere e meno ingombranti (quaderni, astucci, ecc.); evitare di posizionare troppe cose nelle tasche esterne.



### Come indossarlo

Portare lo zaino su una spalla sola fa “ganzo” ma in realtà non è consigliabile: il peso va distribuito equamente su entrambe le spalle con una corretta regolazione delle bretelle che devono essere di pari lunghezza.

Se lo zaino è dotato di cintura, allacciarla in vita per avvicinare i due baricentri.

*Ok, abbiamo visto quali devono essere le caratteristiche dello zaino perfetto. Ma se si seguono tutte queste indicazioni è risolto il problema del mal di schiena nelle fasce d'età più giovani? Probabilmente no, se a queste “buone prassi” non si affianca una adeguata e costante attività motoria.*

*Altro*

# Elettrodomestici contraffatti

## Alcuni accorgimenti per riconoscerli

Alessandro Beruffi

Tra le guide pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico (reperibili a questo [link](#)), una è stata dedicata agli elettrodomestici. Si sintetizzano di seguito i principali punti che potrebbero aiutare i consumatori durante l'acquisto di tali prodotti. Dato che gli elettrodomestici sono utilizzati praticamente tutti i giorni, il fatto di assicurarsi che rispettino le norme di sicurezza imposte dalla legge rappresenta una garanzia per gli utilizzatori, che potrebbero altrimenti incorrere in guai seri per la propria salute e incolumità.

<b>Marchiatura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti gli elettrodomestici devono riportare una marcatura che indichi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome commerciale;</li> <li>- tipo;</li> <li>- nome del modello;</li> <li>- marchio del costruttore;</li> <li>- numero di serie.</li> </ul> </li> <li>• I fornitori devono rendere disponibile ai consumatori tutta la documentazione in cui sono descritte caratteristiche tecniche e prestazioni (i contenuti sono fissati dalla legge).</li> </ul>
<b>Etichetta energetica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'etichetta energetica riporta informazioni relative al consumo energetico dell'elettrodomestico e alla classe energetica di appartenenza.</li> <li>• Deve essere redatta in lingua italiana e posta in modo che sia ben visibile ai consumatori.</li> <li>• Alcuni esempi di etichette energetiche sono riportati nell'articolo "<a href="#">Come risparmiare energia in casa</a>".</li> </ul>
<b>Marchio CE e altri marchi</b>	<p>L'acquirente deve verificare che sia presente il marchio di qualità e conformità "CE", che in linea di massima certifica la legalità e la sicurezza del proprio acquisto.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Tuttavia la presenza del simbolo CE non rappresenta una sufficiente garanzia poiché il marchio stesso potrebbe essere contraffatto.</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nei Paesi dell'Unione Europea sugli elettrodomestici potrebbero essere presenti anche i seguenti marchi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- marchio IMQ, che è rilasciato dall'Istituto Italiano Marchio di Qualità e attesta che sono state effettuate tutte le prove necessarie che garantiscono la conformità del prodotto alle norme emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI);</li> <li>- marchio "Ecolabel", è presente solo su alcuni elettrodomestici e garantisce che il prodotto è eco-compatibile durante tutto il suo ciclo di vita.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Canali di distribuzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attenzione all'acquisto di elettrodomestici tramite "porta a porta", aste e televendite in tv.</li> <li>• Potrebbe succedere che i prodotti venduti siano stati fabbricati all'estero (in Paesi dove non si rispettano i parametri di sicurezza imposti dalle leggi europee), importati in Italia da aziende italiane e poi rivenduti.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">Dal 1.01.2015 è entrato in vigore l'obbligo di esporre l'etichetta energetica anche nelle vendite online di televisori, frigoriferi, forni, aspirapolvere e tutti gli altri prodotti che normalmente ne sono provvisti nei negozi fisici.</div>





# Class Energy Tester

## Un'app per calcolare la classe energetica degli edifici

Ambra Pellizzoni

Ideata dal Gruppo Green Power, l'app gratuita "Class Energy Tester", disponibile per dispositivi Apple e Android, permette di ottenere, in modo veloce e attendibile, una stima preliminare della classe energetica dell'edificio.



### Cosa sono l'ACE e l'APE?

L'attestato di certificazione energetica degli edifici (ACE) è stato sostituito dall'attestato di prestazione energetica (APE) ed è un attestato rilasciato da un tecnico, redatto secondo norme regionali, che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un'abitazione o di un appartamento e gli interventi da realizzare per migliorarne le prestazioni energetiche.

La certificazione energetica (APE) resa obbligatoria dal 2013, deve essere fornita nei seguenti casi:

- contratti di locazione e compravendita;
- donazioni e trasferimenti (L. 3.08.2013, n. 90);
- annunci di vendita/affitto;
- ristrutturazioni.



### Come funziona l'app?

Il funzionamento è semplice ed intuitivo. È sufficiente rispondere ad alcune semplici domande sulle caratteristiche dell'abitazione alla cui classe energetica si è interessati e sui consumi energetici.




### Indirizzo immobile

Nel primo "step" sono richiesti:


- Città;
- Provincia;

- cap;
- zona (centro, periferia, isolato);
- tipo di abitazione (bifamiliare, villa a schiera, appartamento, casa singola).



all'impianto:

- impianto principale (gas metano, gasolio, pellet, pompa di calore elettrica);
- impianto secondario;
- impianto di raffreddamento;



### Dimensione edificio

Nel secondo "step" sono richiesti:

- metri quadri;
- numero stanze;
- numero totale finestre;
- materiali degli infissi (pvc, alluminio, legno);
- presenza terrazza;
- presenza giardino.



### Consumi

Nel terzo e ultimo "step" sono richiesti i dati relativi



### Attestato di prestazione energetica (APE)

Alla fine della simulazione è possibile richiedere subito l'APE.

Attenzione, l'app e i suoi valori non possono sostituire certificati obbligatori per legge, ma possono offrire un orientamento sui parametri.

Solo compilando il form sarà possibile prenotare la visita di un tecnico abilitato che dopo necessari rilievi elaborerà l'attestato di prestazione energetica valido ai fini legali.

*Ambiente e turismo responsabile*

# Borghetto (Veneto)

## Borghi antichi d'Italia

*La Redazione*

Borghetto è una frazione del Comune di Valeggio sul Mincio in Provincia di Verona. Borghetto è un antico villaggio sul fiume Mincio in completa simbiosi con il suo fiume e con i tre mulini che sembrano nascere dall'acqua. Il borgo è abitato e ben concentrato ed è accessibile tutto l'anno a piedi.

Il paesaggio è immobile, perenne, senza tempo e ci riporta al nostro bisogno di sorgenti, alle nostre fonti, come in ogni mito fluviale in cui acqua e sogni si confondono. Passeggiare a Borghetto di sera per vedere un tramonto sul Mincio, o quando la nebbia confonde i contorni delle case facendo affiorare solo i merli ghibellini, è come naufragare in un medioevo immaginario.


Nelle vicinanze si trova il Parco Giardino Sigurtà che occupa una superficie di 60 ettari ed è aperto al pubblico da marzo a novembre. È stato premiato nel 2013 come "Paese più bello d'Italia".


### Carta d'identità


Frazione: Borghetto  
 Comune: Valeggio sul Mincio  
 Provincia: Verona  
 Regione: Veneto  
 Abitanti: 14.948  
 Informazioni:  
 ProLoco Valeggio sul Mincio  
 Piazza Carlo Alberto, 32  
 37067 Valeggio s/M (VR)  
 tourist@valeggio.com  
 Tel.: 0457951880 - Fax: 0456370560



### Come arrivare


*In auto*  
 Autostrada A4 Milano-Venezia - uscita Peschiera del Garda.


*In treno*  
 - Stazione ferroviaria di Villafranca - poi si prosegue con autobus locali.  
 - Stazione ferroviaria di Peschiera del Garda - poi si prosegue con autobus locali.

*In aereo*  
 Aeroporto di Verona - poi si prosegue con autobus locali.


### Monumenti e Luoghi d'interesse

 Antico villaggio dei mulini

 Ponte visconteo del 1395

 Castello scaligero del XIII secolo

 Parco Giardino Sigurtà

 Chiesa di S. Marco Evangelista del 1759





## Parco Nazionale



Ambiente e turismo responsabile

# Parco Nazionale dei Monti Sibillini

La Redazione

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini è un'area protetta che tutela il massiccio dei Monti Sibillini e si estende tra le Regioni di Marche e Umbria, ricadendo su 4 Province: Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Perugia.

## Carta d'identità

### Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Superficie a terra: 69.722 ha

Regioni: Marche e Umbria

Province: Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Perugia

#### Comuni:

- Provincia di Macerata  
Acquacanina, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Fiordimonte, Pievevovigliana, Pieve Torina, San Ginesio, Ussita, Visso
- Provincia di Ascoli Piceno  
Arquata del Tronto, Montegallo, Montemonaco
- Provincia di Fermo  
Amendola, Montefortino
- Provincia di Perugia  
Norcina, Preci.

sembra, ancora oggi, essersi fermato per rendere omaggio a una realtà di così straordinaria bellezza.



### Flora

Stella alpina, Anemone alpino, Orchidee, Castagno, Faggio, Acero bianco.



### Fauna

#### Mammiferi

Orso bruno marsicano, Lupo, Gatto selvatico, Tasso, Volpe, Camoscio d'Abruzzo, Lepre, Scoiattolo, Ghiro, Cinghiale, Capriolo.

#### Uccelli

Aquila reale, Falco pellegrino, Gheppio, Poiana, Civetta, Picchio verde.



### Punti d'interesse

Il Parco, pur comprendendo un territorio di eccezionale significato naturalistico, presenta paesaggi, valori e situazioni altamente differenziate. I visitatori possono, pertanto, effettuare interessanti escursioni guidate, sia storiche che naturalistiche, alla scoperta dei 4 settori principali in cui è suddivisa l'area protetta, ovvero dei versanti: dell'Alto Nera e delle sue guaita, di quello fiorito, di quella della magia, di quello sacro.



### Castelli e fortificazioni

L'origine di alcuni centri abitati del Parco va ricercata nel ruolo svolto, fin dalla preistoria, dalle popolazioni e dalle genti che qui transitavano per scopi di lavoro (la tran-

sumanza), di culto (i pellegrinaggi) e di potere (le guerre). Moltissime sono le testimonianze di popolazioni che hanno abitato questo territorio già prima della fondazione di Roma, e che qui hanno lasciato i segni preziosi delle loro culture. Ma l'impronta maggiormente visibile è indubbiamente quella medievale, come testimonia la struttura urbanistica di gran parte dei Comuni del Parco.

Compatti, austeri e isolati, numerosi centri abitati si organizzano infatti, in quel periodo, all'interno di mura fortificate con torrioni e porte di accesso ubicate attorno alle principali strutture del paese, come la chiesa, il palazzo nobile e la piazza. Chi viveva in zone isolate si dotava invece di vere e proprie "case fortezza" come testimoniano i numerosissimi esempi di *case torri*, *nuclei murati* e *villae*.



### Gli edifici di culto

Un'interessante chiave di lettura per ricostruire la storia delle genti che qui hanno vissuto è data dalla capillare presenza nel parco degli edifici di culto.

Questo territorio estremamente suggestivo ha costituito da sempre un luogo privilegiato sia dalle comunità religiose, che vi hanno realizzato centri importanti di vita ascetica, quali le abbazie e i monasteri, sia dagli eremiti che trovarono, sulle alte vette o nelle forre, l'isolamento per la meditazione e le montagne per compagnia. Molti piccoli centri sono stati inoltre luoghi di spiritualità e,

Una catena montuosa che si erge nel cuore dell'Italia fino a raggiungere, con il Monte Vettore, i 2.476 metri. È qui, nel regno della mitica Sibilla, che nel 1993 è nato il Parco Nazionale dei Monti Sibillini (oltre 70.000 ha) con lo scopo di salvaguardare l'ambiente, promuovere uno sviluppo socio-economico sostenibile e favorire la fruizione a ogni categoria di persone così da creare un "Parco per tutti". Lupo, aquila reale, falco pellegrino e numerose specie endemiche sono i segni più evidenti di una diversità e di una ricchezza biologica che, unitamente al fascino delle abbazie e dei centri storici medioevali disseminati a guisa di corona alle falde del gruppo montuoso, hanno contribuito a determinare un mondo antico e suggestivo dove il tempo

nello stesso tempo, punti nodali per la diffusione delle tradizioni, della religione, delle arti e dei mestieri. Un esempio emblematico è rappresentato dall'Abbazia di Sant'Eutizio, a Preci, in cui si sviluppò la Scuola chirurgica, diffusasi poi in tutta Europa a partire dal XVI secolo. Dalle numerosissime chiese romaniche, alle forme bramantesche dell'imponente Santuario di Macereto, alla Basilica di San Benedetto, costruita sui resti della casa natale del Santo, nel territorio del Parco è possibile scoprire un patrimonio culturale veramente straordinario che ci permette di rivivere la storia e ripercorrere quella fitta rete di vie della fede che Santi, monaci e umili pellegrini, hanno tracciato.



### Lago di Pilato

Collocato tra le pareti impenetrabili e verticali immediatamente sotto la cima del Monte Vettore, il lago di Pilato è uno dei pochissimi laghi glaciali di tipo alpino presenti sull'Appennino e l'unico lago di origine naturale delle Marche. Le dimensioni e la portata d'acqua dipendono dalle precipitazioni e dallo scioglimento delle nevi, che ricoprono per buona parte dell'anno la superficie dello specchio d'acqua fino all'inizio dell'estate. In base al livello d'acqua, il lago può apparire unico, oppure diviso in due bacini, da cui deriva il soprannome di "lago con gli occhiali".

Il lago ospita un particolare endemismo, il Chirocefalo del Marchesoni: un piccolo crostaceo di colore rosso che misura 9-12 millimetri e nuota col ventre rivolto verso l'alto. Il lago di Pilato è l'unico habitat di diffusione di questo invertebrato, per cui vi è un divieto di balneazione e di avvicinamento a meno di 5 metri dalla riva, per non compromettere l'ecosistema di questo animale unico.



### Come arrivare

*In automobile*

Autostrade:

- A14: uscita Nord Civitanova Marche; Est Pedaso, Porto San Giorgio; Sud San Benedetto del Tronto;
- A1: uscite Orte, Val di Chiana.

Viabilità ordinaria:

- SS4 Salaria;
- SS77 Val di Chienti;
- SS78 Picena;
- SS209 Valnerina.

*In treno*

- Stazione di Ascoli Piceno.
- Stazione di Spoleto.
- Stazione di Castelraimondo - Camerino.

*In autobus*

- Autolinee CONTRAM (Camerino).
- SSIT (Spoleto).
- START (Ascoli Piceno).
- STEAT (Fermo).



### Centri visita

*Le Case del Parco*

Le Case del Parco garantiscono al visitatore le informazioni indispensabili per una corretta e adeguata fruizione dell'area protetta e contribuiscono a svolgere attività di interpretazione ed educazione ambientale, nonché di animazione socio-economica. Presso le Case del Parco è inoltre possibile acquistare, oltre ai gadgets, anche le guide, le mappe e le pubblicazioni del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

- Centro Visita e area faunistica del Camoscio appenninico - Rupicapra Pyrenaica Ornata e Area Faunistica [Fiastra (MC)].
- Centro Visita Museo delle Carbonaie e Casa delle Farfalle - Museo delle Carbonaie [Cessapalombo (MC)].
- Casa del Parco - Centro dei Due Parchi [Arquata del Tronto (AP)].
- Centro Tematico "Il Chirocefalo e la Valle di Pilato" [Montemonaco (AP)].
- Centro Visita Museo del Paesaggio (Antropogeografico) [Amandola (AP)].
- Centro Visita Museo della Sibilla

[Montemonaco (AP)].

- Complesso Museale P. Leopardi - Complesso Museale Duranti [Montefortino (AP)].
- Casa del Parco di Norcia [Norcia (PG)].
- Centro Informativo estivo di Castelluccio [Castelluccio di Norcia (PG)].
- Centro Visita Museo "Il Mulino" [Preci (PG)].
- Centro del Cervo e di Recupero della fauna selvatica [Castelsantangelo sul Nera (MC)].
- Centro Visita del Parco Nazionale dei Monti Sibillini [Visso (MC)].

### Contatti

Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini  
Sede

Indirizzo: Piazza del Forno, 1 -

62039 Visso (MC)

Telefono: 0737/972711

Fax: 0737/972707-972752

Email: [parco@sibillini.net](mailto:parco@sibillini.net)

Posta certificata: [parcosibillini@emarche.it](mailto:parcosibillini@emarche.it)

Web: [www.sibillini.net](http://www.sibillini.net)





**@-Lato**  
laboratorio culturale



**GUARDARE,  
PENSARE,  
RISOLVERE CIÒ  
CHE CI CIRCONDA  
CON UN'ATTENZIONE  
DIFFERENTE**

Approfondimenti, suggerimenti, spunti di riflessione, temi di interesse generale per affrontare le sfide quotidiane con un punto di vista nuovo, laterale!



Iscriviti alla newsletter gratuita  
oppure collabora con noi.  
[servizioclienti@gruppocastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com)

